

CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE**TRA**

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

la Dr.ssa Sanna Antonina, di seguito denominata professionista, nata a Sedilo (Or), il 21.11.1957, e residente a Cagliari, in via Arrigo Boito, n° 3, codice fiscale SNNNNN57S61I564J.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Articolo 1**

Il Commissario Straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale alla Dott.ssa **Sanna Antonina**, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari con il n° 8069 dal 03.05.2003, e di specializzazione in Medicina del Lavoro, per lo svolgimento di attività professionale di Medico del Lavoro. per lo svolgimento di attività correlate alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti amianto presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro aziendale (SPreSAL).

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista dovrà programmare lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo un impegno orario di n. 15 ore settimanali, concordando il numero, l'articolazione e la durata degli accessi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

In particolare la collaborazione avrà ad oggetto la realizzazione del progetto interregionale "Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti all'amianto" con l'espletamento delle seguenti attività :

- coordinamento, monitoraggio di tutte le attività correlate alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto svolte dai servizi delle Aziende Sanitarie;
- valutazione dell'efficacia del piano di sorveglianza sanitaria nella diagnosi precoce delle patologie correlate all'amianto;

- studio della diffusione delle patologie asbesto correlate fra i soggetti esposti in passato ad amianto;
- valutazione della diffusione del rischio di esposizione ad amianto nel territorio della regione Sardegna, anche in relazione all'analisi dei risultati derivanti dal censimento-mappatura dei siti con amianto;
- strutturazione e gestione dei flussi informativi fra Servizio della Prevenzione Regionale, ASL-SPreSAL e imprese di bonifica ai sensi dell'art 9 della Legge 257/92 e dell'art. 7 e 9 del DPR 8 agosto 1994;
- ulteriori attività che si rendessero necessarie.

Articolo 3

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso orario lordo di € 31,65 (euro trentuno/65) al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato a favore del Professionista su presentazione di relativa notula debitamente vistata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine del giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

Articolo 4

L'incarico, decorrente dalla data di effettiva sottoscrizione della presente convenzione, **avrà la durata di dodici mesi naturali e consecutivi**, con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il suddetto rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Articolo 5

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto

Articolo 6

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di

comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 7

Il Professionista ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate, nonché per i risultati conseguiti.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e ss.mm. ii., è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del Suo Ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'Azienda Sanitaria Locale n. 6 Sanluri, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 8

Il recesso anticipato da parte del Professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale, di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del professionista, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 6.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 9

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 10

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 11

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 12

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n° 4 pagine e di n° 12 articoli.

Sanluri, li _____

Il Professionista
Dr.ssa Antonina Sanna

Il Commissario Straordinario della Asl di Sanluri
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
